

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1251)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 1^o agosto 1973 (V. Stampato n. 1416)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1973*

**Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli
del personale delle aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Variazioni tabelle organiche).

Le tabelle organiche del personale della amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni XV e XVI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con le modifiche apportate con decreto ministeriale 1^o aprile 1972, n. 14655, emanato ai sensi dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, nu-

mero 325, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato A alla presente legge.

Le tabelle organiche del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici IV e X di cui all'allegato B alla legge 14 agosto 1971, n. 736, e le tabelle XII e XIII previste dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato B alla presente legge, con effetto per le tabelle XIII e XII, rispettivamente, dalla data dell'atto di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai successivi articoli 3, lettera b), e 4, lettera b).

Art. 2.

(Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

L'orario giornaliero di servizio del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radio-telefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato l'inciso: « anche non continuative ».

Art. 3.

(Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, fatti in ogni caso salvi i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 24 settembre 1971, numero 36798, possono essere conferiti, nella qualifica di revisore tecnico ed assimilato,

con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario o vice dirigente tecnico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai vincitori del concorso a 70 posti di revisore tecnico, del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, numero 36798, in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 31 dicembre 1972 e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nella misura del sessantacinque per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esame alla qualifica iniziale, riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle XII e XIII, che, alla data del bando, svolgono da almeno un anno le attribuzioni di cui all'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso possono essere ammessi gli impiegati delle stesse tabelle XII e XIII, i quali, alla data del bando, svolgano, da almeno 18 mesi, le attribuzioni anzidette, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano muniti dell'attestato rilasciato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in cavi coassiali o in ponti radio o di commutazione e segnalazione automatica o di un brevetto di radiotelegrafista di 1^a classe. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie tecniche relative ai servizi di istituto e non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette punti su dieci.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

(Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella IV di cui all'allegato *B* alla presente legge possono essere conferiti, nella qualifica di segretario, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nella misura dell'ottanta per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data del bando, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

Art. 5.

(Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera *b*) e 4), lettera *b*) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato *B* alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato *B*.

Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1° gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 3 lettera *b*), se successiva al 1° gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento

dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X.

Ai fini dell'applicazione del primo comma nonchè del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

(Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325).

Il personale inquadrato ai sensi del terz'ultimo comma e seguenti dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, trova posto nei limiti delle vacanze di organico risultanti dalle tabelle XI e XII di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, però, la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, già prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Art. 7.

(Regolamentazione orario di lavoro).

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonchè all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento, fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sarà ripartito in sei giorni, potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Art. 8.

*(Conferimento di posti
ad idonei di concorsi pubblici).*

I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonché nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638, e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti.

I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.

Art. 9.

*(Modifica all'articolo 9 della legge
18 febbraio 1963, n. 81).*

La lettera *b*) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituita come segue:

« *b*) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica ».

Art. 10.

(Onere).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in lire 500 milioni per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvedono con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA XV

QUALIFICHE	Posti
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista . . .	61
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale	186 (a)
Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista . . .	213
Totale	<u>460</u>

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVI

QUALIFICHE	Posti
Dirigente di officina postelegrafica	161
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina poste- legrafica	722 (a)
Operatore tecnico di officina postelegrafica	722
Totale	<u>1.605</u>

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ALLEGATO B

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA IV

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Segretario capo	93	226
Segretario principale	1.016	1.016
Segretario	1.149	1.016
Totale	2.258	2.258

TABELLA X (a)

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Dirigente tecnico superiore ed assimilato .	84	245
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilato	779 (b)	1.105 (b)
Revisore tecnico ed assimilato	1.591 (c)	1.104 (c)
Totale	2.454	2.454

(a) L'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogato.

(b) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

(c) Un'aliquota dei posti da mettere a pubblico concorso di ammissione può essere conferita mediante concorsi riservati a candidati forniti del diploma di geometra.

Segue ALLEGATO B

TABELLA XII

QUALIFICHE	Numero posti
Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio	647
Operatore telefonico principale e assistente principale d'esercizio	3.585
Operatore telefonico	4.034
Totale	<u>8.266</u>

TABELLA XIII

QUALIFICHE	Numero posti
Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore tecnico superiore	20
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale	90
Operatore tecnico	90
Totale	<u>200</u>